



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI”**  
Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod.  
Meccanografico MIIC88200X –  
Cod. Fiscale 80124710155 ☎ 02/9008096 - 📠 02/90030428  
[MIIC88200X@pec.istruzione.it](mailto:MIIC88200X@pec.istruzione.it)

Lacchiarella, 07/02/2022  
Circ. n. 128

Alle famiglie degli alunni  
A tutto il personale scolastico

**OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO.**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022** (art. 6): *“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”*, si rende noto l'aggiornamento in merito alla disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Per il rientro degli alunni e del personale **dopo contagio Covid NON ci sono cambiamenti**. Si sottolinea che l'introduzione dell'uso di test autosomministrati NON riguarda al momento chi debba rientrare a scuola dopo essere stato contagiato.

Per tutto il personale individuato come contatto di caso è confermato il regime dell'autosorveglianza.

**SCUOLA DELL'INFANZIA:**

**FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ accertati NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA.**

I docenti e gli educatori utilizzeranno mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Se a un alunno o a un docente dovessero comparire sintomi è previsto l'obbligo di effettuare un tampone, ovvero, test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (v. allegato A).

**CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE** SI DETERMINA, per la medesima sezione/gruppo classe, LA **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER 5 GIORNI**, che si conclude con un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo (se di età superiore a sei anni) di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Per la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena occorre dimostrare di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (in questo caso è esclusa la possibilità di effettuare test autosomministrato).

Per il rientro in presenza si dovrà consegnare a scuola esito di tampone negativo.

N.B. la sospensione delle attività didattiche in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

## SCUOLA PRIMARIA:

**FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ accertati NELLO STESSO GRUPPO O CLASSE** L'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA, con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In questa situazione, sia per gli alunni che per i docenti, è previsto l'obbligo di effettuare un tampone, ovvero, test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (v. allegato A).

**CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati NELLO STESSO GRUPPO O CLASSE**, si procede come di seguito:

❖ **ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA per gli alunni che diano dimostrazione di:**

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- avere effettuato la dose di richiamo (ove prevista);

Alunni e docenti dovranno usare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Al momento dell'ingresso a scuola il personale delegato, docenti e collaboratori scolastici, controlleranno ogni giorno e per tutta la durata del provvedimento, il possesso dei requisiti richiesti/green pass cartaceo di vaccinazione o guarigione, mediante uso dell'APP Verificac-19 e senza trattenere e conservare alcun dato relativo alla verifica. Chi ne sarà sprovvisto non potrà frequentare la scuola: la famiglia verrà prontamente contattata e dovrà ritirare il bambino il giorno stesso e al più presto.

Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di alunni in possesso di **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, (che deve rispettare quanto previsto dalla Circ. Ministeriale n. 3549 del 4 agosto 2021), possono richiedere al Dirigente Scolastico, per il tramite del Referente Covid-19 del plesso, l'attività didattica in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19, consegnando in busta chiusa la certificazione di esenzione quando si presenta il 5° caso positivo.

❖ **ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA (DAD/DDI) CON DURATA DI 5 GIORNI per gli alunni NON VACCINATI/NON GUARITI/GUARITI DA PIU'DI 120 GG/ CHE HANNO CONCLUSO IL CICLO VACCINALE DA PIU' DI 120 GG** e quarantena precauzionale della durata di cinque giorni.

La DAD/DDI si conclude con un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (è esclusa in questo caso la possibilità di effettuare test autosomministrato).

Si dovrà consegnare a scuola esito di tampone negativo.

**N.B.** Per le scuole primarie si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento rispettivamente del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

## SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:

**CON 1 CASO DI POSITIVITÀ accertato TRA GLI ALUNNI NELLO STESSO GRUPPO O CLASSE, L'ATTIVITÀ DIDATTICA PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA**, con l'utilizzo di dispositivi mascherine FFP2 parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Se a un alunno o a un docente dovessero comparire **sintomi** è previsto l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (v. allegato A).

## **CON 2 O PIU' CASI DI POSITIVITÀ accertati TRA GLI ALUNNI NELLO STESSO GRUPPO O CLASSE:**

### ❖ **ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA per gli alunni che diano dimostrazione di:**

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- avere effettuato la dose di richiamo (ove prevista);

Alunni e docenti dovranno usare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Al momento dell'ingresso a scuola il personale delegato, docenti e collaboratori scolastici, controlleranno ogni giorno e per tutta la durata del provvedimento, il possesso dei requisiti richiesti/green pass cartaceo di vaccinazione o guarigione, mediante uso dell'APP Verificac-19 e senza trattenere e conservare alcun dato relativo alla verifica. Chi ne sarà sprovvisto non potrà frequentare la scuola: la famiglia verrà prontamente contattata e dovrà ritirare il figlio il giorno stesso e al più presto.

Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di alunni in possesso di **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, (che deve rispettare quanto previsto dalla Circ. Ministeriale n. 3549 del 4 agosto 2021), possono richiedere al Dirigente Scolastico, per il tramite del Referente Covid-19 del plesso, l'attività didattica in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19, consegnando in busta chiusa la certificazione di esenzione, quando si presentano 2 o più casi positivi.

### ❖ **ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA (DAD/DDI) CON DURATA DI 5 GIORNI per gli alunni NON VACCINATI/NON GUARITI/GUARITI DA PIU'DI 120 GG/ CHE HANNO CONCLUSO IL CICLO VACCINALE DA PIU' DI 120 GG)** e quarantena precauzionale della durata di cinque giorni.

La DAD/DDI si conclude con un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (è esclusa in questo caso la possibilità di effettuare test autosomministrato).

Si dovrà consegnare a scuola esito di tampone negativo.

**N.B.** Per le scuole secondarie di primo grado si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento rispettivamente del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**N.B. In caso di esecuzione di tampone autosomministrato, con esito positivo, occorre effettuare tempestivamente un tampone rapido o molecolare presso farmacie o centri deputati all'esecuzione degli stessi. Infatti, l'autocertificazione per esecuzione di tampone autosomministrato può essere considerata dalla scuola solo in caso di negatività. La positività, eventualmente riscontrata, necessita di essere presa in carico da ATS, cosa che non può avvenire con il semplice tampone autosomministrato.**

**COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTATTI DI CASO E CONTAGI:**

Tutte le comunicazioni relative a situazioni di contagio, contatto di caso (anche extra-scolastiche) devono essere tempestivamente comunicate dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale mandando una mail all'indirizzo [miic88200x@istruzione.it](mailto:miic88200x@istruzione.it)

In caso di segnalazioni di contagio si prega di specificare Nome e Cognome dell'alunno, classe e sezione frequentata (indicando nome plesso e tipo di scuola: infanzia, primaria, secondaria), ultimo giorno di presenza/frequenza, data del tampone, data dell'esito del tampone, tipo di tampone effettuato, data dell'eventuale comparsa dei sintomi.

**Nelle more di ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei casi covid-19 e dei contatti stretti in ambito scolastico, riservandosi altresì di aggiornare la presente circolare si segnalano i link di seguito:**

- D.L. N. 5 DEL 04.02.2022: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>;
- ATS MILANO: <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/scuole>;
- MINISTERO DELLA SALUTE CIRC. N. 9498 DEL 04.02.2022:  
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null>;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE:  
<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>;  
<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita>

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Andrea Ventura

Firma autografa omessa a mezzo stampa

## AUTOCERTIFICAZIONE ESITO TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO

Il sottoscritto COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

n. tel./cell. \_\_\_\_\_ mail. \_\_\_\_\_

genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore dell'alunno/a

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

frequentante la classe \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR 445/2000:

**DICHIARA** (*barrare uno dei casi*)

- in seguito all'insorgere di sintomi di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (allega esito).
- in seguito all'insorgere di sintomi di avere effettuato un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 che è risultato negativo.
- in seguito al permanere dei sintomi di avere effettuato dopo 5 giorni un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 che è risultato negativo.

Data , \_\_\_\_\_

In fede (firma del dichiarante)

\_\_\_\_\_